

---

## DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IN AUMENTO ACCORDO QUADRO NOLEGGIO AUTOMEZZI

### L'Amministratore Delegato

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari aziendali, redatta ai sensi dell'art. 36 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi SpA, per gli anni 2021/2023, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 17/05/2021.

Considerato che con relazione del 11/11/2021 il Responsabile Ufficio Automezzi chiedeva di integrare la flotta aziendale con un ulteriore compattatore di 10 mc, a seguito di difficoltà logistiche emerse nel dipartimento di Albano Laziale, relativamente al servizio delle utenze non domestiche.

Premesso che in data 27/07/2020 la GORENT SPA con sede in via Fanfani 111 Firenze, ha sottoscritto un accordo quadro con la Volsca Ambiente e Servizi SpA, a seguito di aggiudicazione di gara per il servizio di noleggio dei sottoelencati automezzi adibiti al servizio di igiene urbana :

LOTTO 6: n. 2 compattatori posteriori non inferiori a mc 10 importo di € 186.991,20 oltre iva CIG 82431205D0

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo quadro, l'importo ed il numero dei mezzi oggetto del contratto sono suscettibili di incremento secondo le esigenze della stazione appaltante, alle medesime condizioni previste.

Considerato che ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

-se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;

- se la modifica non altera la natura generale del contratto. Considerato che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e se introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti.

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., con il presente atto, il RUP autorizza l'aumento previsto all'art. 3 dell'Accordo Quadro su indicato .

### **TUTTO CIO' CONSIDERATO**

#### **SI DETERMINA**

Di attivare la clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo quadro e di incrementare pertanto il numero dei mezzi oggetto del contratto, con il noleggio di un costipatore da 10 mc di cui al CIG82431205D0 per le esigenze evidenziate in premessa.

Il mezzo sarà fornito dalla ditta GORENT agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'accordo quadro, ovvero con un canone mensile unitario di € 2.597,10 oltre iva per 36 mesi con possibilità di 12 mesi di proroga per un importo totale di € 93.495,60 oltre iva.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla pagina "Società trasparente" del sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Velletri 12/11/2021

Rup

Simona Sessa



Volsca Ambiente e Servizi SpA  
Amministrazione Delegata  
Mauro Midei

